COMMISSIONE VI

FINANZE

37.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANFREDO MANFREDI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati (2307) 339

Manfredi Manfredo, *Presidente* 339

De Luca Stefano, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 339

Patria Renzo (gruppo DC), *Relatore* 339

La seduta comincia alle 10,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati (2307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati ».

Ricordo che nella seduta del 4 novembre si è conclusa la discussione sulle linee generali, con la nomina di un Comitato ristretto.

Prego il relatore, onorevole Patria, di riferire sullo stato dei lavori del Comitato ristretto.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Signor presidente, il Comitato ristretto, anche a causa dell'andamento dei lavori parlamentari, non ha potuto procedere all'esame dei numerosi emendamenti e articoli aggiuntivi presentati, che ritengo possano essere valutati direttamente dalla Commissione.

Propongo quindi che il seguito della discussione del provvedimento sia previsto per la prossima settimana onde dar modo ai gruppi di valutare per quella data gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, che è del seguente tenore:

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché i produttori di sigarette che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1975, n. 724, anche in caso di cessione della utilizzazione di marchi, devono vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i produttori interessati, sono stabiliti appositi sistemi di identificazione dei prodotti i cui condizionamenti non siano già dotati di specifici elementi di individuazione dei mercati finali, affinché i produttori medesimi possano interrompere le forniture al primo acquirente dei prodotti introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato ».

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 2. Qualora siano sequestrati, anche in più volte, nel corso dell'anno solare, quantitativi della stessa marca di sigarette, di produzione nazionale o estera, introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, superiori a 500 chilogrammi e allo 0,8 per mille del totale delle vendite in Italia della marca stessa nell'anno precedente, ovvero comunque superiori a 12 mila chilogrammi, privi degli elementi di identificazione di cui al comma 1, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, dispone la sospensione per trenta giorni dall'importazione, distribuzione e vendita della marca di sigarette sequestrata. Se il sequestro dei predetti quantitativi concerne marche di sigarette i cui condizionamenti sono dotati dei prescritti elementi di individuazione, la sospensione è disposta dopo che è inutilmente decorso il termine di giorni quaranta assegnato dall'amministrazione finanziaria al produttore interessato per interrompere le forniture al primo acquirente della merce sequestrata. Nei casi di recidiva la sospensione è raddoppiata. La disposizione di cui sopra costituisce divieto o restrizione all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificata da motivi di ordine pubblico ai sensi dell'articolo 36 del trattato istitutivo della Comunità europea ».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Al comma 1, al capoverso, ultimo periodo, sostituire la parola condizionamenti *con la seguente* confezionamenti.

1. 1.

Gianna Serra, Turci, Di Pietro, Sartori Lanciotti, Monello, Sitra, Lettieri.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole possano interrompere le forniture al *con le seguenti* possano individuare il .

1. 5.

Iannuzzi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Al fine dell'identificazione del primo acquirente sarà posta in essere ogni forma di collaborazione tra i produttori nazionali ed esteri e l'autorità preposta, sia attraverso lo scambio di ogni utile informazione, sia mediante l'apprestamento da parte dell'autorità preposta di depositi di stoccaggio delle partite sequestrate ai quali potranno accedere per i necessari accertamenti i rappresentanti autorizzati dalle case produttrici. Con decreto ministeriale saranno stabilite le modalità attuative.

1. 2.

Gianna Serra, Turci, Di Pietro, Sartori Lanciotti, Monello, Sitra, Lettieri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dai seguenti:

« 2. Per attuare le finalità di cui al comma 1, la contabilizzazione e l'ispezione dei prodotti di contrabbando di tabacchi lavorati, di produzione nazionale o estera, sottoposti a sequestro in quantitativi superiori ai 2000 chilogrammi, sono disciplinate secondo le seguenti modalità:

a) lo stoccaggio dei prodotti di contrabbando è effettuato in un unico luogo idoneo individuato con il decreto di cui al comma 1;

b) i prodotti sono contabilizzati, entro quindici giorni dal sequestro, per marca e tipo del prodotto sequestrato, codice di identificazione, come stabilito con il decreto di cui al comma 1,

nonché quantità e luogo del sequestro ed altre rilevanti informazioni relative al sequestro;

c) le informazioni di cui alla precedente lettera *b)* sono comunicate ai produttori interessati entro quindici giorni dalle avvenute operazioni di contabilizzazione;

d) i produttori nazionali ed esteri, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera *c)* concordano con gli uffici competenti l'ispezione della merce sequestrata per classificare ulteriormente i propri prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi e agli impianti di produzione, onde stabilirne la provenienza geografica, nonché in base a tutte le altre informazioni rilevanti che possono scaturire dall'ispezione dei prodotti;

e) le informazioni di cui alla precedente lettera *d)* sono comunicate dai produttori agli uffici competenti entro quindici giorni dall'ispezione della merce sequestrata;

f) l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato coordina le attività di cui al presente comma e predispone, amministrativamente, di concerto con i produttori, un rapporto in cui sono raccolte tutte le informazioni di cui alle lettere *c), d)* ed *e)* del presente comma.

2-*bis*. In base ai rapporti di cui al comma 2, lettera *f)*, il Ministero delle finanze e i produttori nazionali ed esteri studiano, di volta in volta, le azioni più efficaci per l'eliminazione graduale del contrabbando di sigarette introdotte nel territorio dello Stato.

2-*ter*. Qualora i produttori nazionali ed esteri di cui al comma 1 non abbiano applicato gli appositi sistemi di identificazione dei prodotti stabiliti con decreto del Ministero delle finanze ovvero abbiano violato gli obblighi di cui al comma 2, il Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla notizia dà comunicazione ai produttori della rilevata violazione.

2-*quater*. I produttori che commettono le violazioni di cui al comma 2-*ter* sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100 milioni a lire 300 milioni. La sanzione amministrativa può essere aumentata fino al doppio nel minimo e nel massimo per i produttori che avendo commesso una delle violazioni di cui al comma 2-*ter*, nei dodici mesi seguenti la prima violazione commettono una nuova violazione del medesimo obbligo ».

1. 6.

Iannuzzi.

Al comma 2, capoverso, dopo la parola qualora *aggiungere la seguente* comunque.

1. 3.

Gianna Serra, Turci, Di Pietro, Sartori Lanciotti, Monello, Sitra, Lettieri.

Al comma 2, al capoverso, primo periodo, sostituire le parole 500 chilogrammi, 0,8 per cento, 12 mila chilogrammi *rispettivamente con le seguenti* 1.000 chilogrammi, 1,5 per cento, 25 mila chilogrammi.

1. 4.

Gianna Serra, Turci, Di Pietro, Sartori Lanciotti, Monello, Sitra, Lettieri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Chiunque introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantità superiore a quindici chilogrammi è punito con la reclusione da 2 a 6 anni oltre alle sanzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43.

* 1. 01.

Parigi, Pasetto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Chiunque introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantità superiore a quindici chilogrammi è punito con la reclusione da 2 a 6 anni oltre alle sanzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43.

* 1. 02.

Iannuzzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Chiunque introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantità superiore a quindici chilogrammi è punito con la reclusione da 2 a 6 anni oltre alle sanzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43.

* 1. 03.

Pioli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Chiunque introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantità superiore a quindici chilogrammi è punito con la reclusione da 3 mesi a 4 anni.

1. 025.

Gianna Serra, Turci, Di Pietro, Sartori Lanciotti, Monello, Sitra, Lettieri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Chiunque introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato nazionale o estero di contrabbando in quantità superiore a cinque chilogrammi è punito con la multa da lire un milione a dieci milioni.

2. Tra le circostanze aggravanti di cui all'articolo 81 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è aggiunta l'ipotesi di contrabbando di tabacco lavorato nazionale o estero avente ad oggetto quantitativi superiori a quindici chilogrammi.

2. L'acquirente di tabacchi lavorati nazionali o esteri di contrabbando, fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2 è punito con la multa di lire trecentomila.

1. 026.

Iannuzzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Nei confronti dei soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza di contrabbando di tabacco lavorato estero deve essere disposta a cura della competente autorità la sospensione della patente di guida degli stessi mezzi per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a cinque mesi.

2. Ove non sia possibile procedere al contestuale ritiro dei documenti di guida all'atto dell'avvenuta flagranza, la sospensione sarà disposta per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni.

3. Qualora i soggetti denunciati siano condannati con sentenza passata in giudicato, i documenti di guida saranno revocati in via definitiva.

** 1. 04.

Parigi, Pasetto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Nei confronti dei soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza di contrabbando di tabacco lavorato estero deve essere disposta a cura della competenta autorità la sospensione della patente di guida degli stessi mezzi per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a cinque mesi.

2. Ove non sia possibile procedere al contestuale ritiro dei documenti di guida all'atto dell'avvenuta flagranza, la sospensione sarà disposta per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni.

3. Qualora i soggetti denunciati siano condannati con sentenza passata in giudicato, i documenti di guida saranno revocati in via definitiva.

** 1. 05.

Pioli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Nei confronti dei soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza di contrabbando di tabacco lavorato estero deve essere disposta a cura della competenta autorità la sospensione della patente di guida degli stessi mezzi per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a cinque mesi.

2. Ove non sia possibile procedere al contestuale ritiro dei documenti di guida all'atto dell'avvenuta flagranza, la sospensione sarà disposta per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni.

3. Qualora i soggetti denunciati siano condannati con sentenza passata in giudicato, i documenti di guida saranno revocati in via definitiva.

** 1. 06.

Iannuzzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Sono espulsi dal territorio nazionale gli stranieri nei cui confronti sia stata constatata una violazione delle disposizioni in materia di contrabbando di tabacco lavorato estero o nazionale.

2. Il provvedimento di espulsione è emesso dal prefetto con decreto motivato, previo annullamento di eventuali visti di soggiorno, con la procedura di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

3. Il questore esegue l'espulsione mediante l'accompagnamento dello straniero alla frontiera, da effettuarsi entro sette giorni dal momento in cui il provvedimento di cui al comma 2 risulti definitivo.

* 1. 07.

Parigi, Pasetto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Sono espulsi dal territorio nazionale gli stranieri nei cui confronti sia stata constatata una violazione delle disposizioni in materia di contrabbando di tabacco lavorato estero o nazionale.

2. Il provvedimento di espulsione è emesso dal prefetto con decreto motivato, previo annullamento di eventuali visti di soggiorno, con la procedura di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

3. Il questore esegue l'espulsione mediante l'accompagnamento dello straniero alla frontiera, da effettuarsi entro sette giorni dal momento in cui il provvedimento di cui al comma 2 risulti definitivo.

* 1. 08.

Pioli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Sono espulsi dal territorio nazionale gli stranieri nei cui confronti sia stata constatata una violazione delle disposizioni in materia di contrabbando di tabacco lavorato estero o nazionale.

2. Il provvedimento di espulsione è emesso dal prefetto con decreto motivato, previo annullamento di eventuali visti di soggiorno, con la procedura di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

3. Il questore esegue l'espulsione mediante l'accompagnamento dello straniero alla frontiera, da effettuarsi entro sette giorni dal momento in cui il provvedimento di cui al comma 2 risulti definitivo.

* 1. 09.

Iannuzzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Ove all'interno di esercizi commerciali o esercizi pubblici, sia verbalizzata nei confronti dei titolari o loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione e la cessione di tabacchi lavorati in violazione alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste dalle singole leggi, la Guardia di finanza dispone la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese.

2. Nel caso di successiva violazione la sospensione è disposta per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due mesi.

3. Nel caso la verbalizzazione avvenga più di due volte, viene comunque disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo nei normali modi.

*** 1. 010.

Parigi, Pasetto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Ove all'interno di esercizi commerciali o esercizi pubblici, sia verbalizzata nei confronti dei titolari o loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione e la cessione di tabacchi lavorati in violazione alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste dalle singole leggi, la Guardia di finanza dispone la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese.

2. Nel caso di successiva violazione la sospensione è disposta per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due mesi.

3. Nel caso la verbalizzazione avvenga più di due volte, viene comunque disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo nei normali modi.

*** 1. 011.

Pioli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Ove all'interno di esercizi commerciali o esercizi pubblici, sia verbalizzata

nei confronti dei titolari o loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione e la cessione di tabacchi lavorati in violazione alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste dalle singole leggi, la Guardia di finanza dispone la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese.

2. Nel caso di successiva violazione la sospensione è disposta per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due mesi.

3. Nel caso la verbalizzazione avvenga più di due volte, viene comunque disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo nei normali modi.

*** 1. 012.

Iannuzzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. I rivenditori operanti nei comuni danneggiati dal contrabbando dei tabacchi lavorati esteri e dalla concorrenza dei *duty-free* terrestri esistenti ai confini, possono sottrarre dal pagamento dell'IRPEF una somma pari al 40 per cento del mancato aggio percepito per effetto delle minori vendite effettuate nell'anno precedente rispetto all'anno 1985.

2. I comuni danneggiati di cui al comma 1 sono determinati annualmente con decreto del Ministro delle finanze, emanato entro il 28 febbraio dell'anno successivo, sentito il consiglio d'amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

3. I minori guadagni si computano moltiplicando i chilogrammi interi venduti in meno per il 40 per cento del valore medio di un chilogrammo di sigarette ricavato dalle vendite su base nazionale dell'anno precedente. Detto valore è arrotondato per difetto alle mille lire.

4. Per le rivendite istituite durante o dopo l'anno 1985 il quantitativo di vendite per l'anno 1985 di riferimento è calcolato dividendo per quattro la somma dei quantitativi venduti nell'anno 1985 dalle tre rivendite più vicine.

5. Analogamente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede a rideterminare i compensi ed i rimborsi riconosciuti ai gestori dei magazzini vendita in modo da eliminare le perdite derivanti dall'incremento del contrabbando. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede altresì a rideterminare il parametro per l'assegnazione del personale operaio, tenendo conto della pressoché invariata parcellizzazione del lavoro pur nella riduzione delle quantità distribuite.

** 1. 013.

Parigi, Pasetto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. I rivenditori operanti nei comuni danneggiati dal contrabbando dei tabacchi lavorati esteri e dalla concorrenza dei *duty-free* terrestri esistenti ai confini, possono sottrarre dal pagamento dell'IRPEF una somma pari al 40 per cento del mancato aggio percepito per effetto delle minori vendite effettuate nell'anno precedente rispetto all'anno 1985.

2. I comuni danneggiati di cui al comma 1 sono determinati annualmente con decreto del Ministro delle finanze, emanato entro il 28 febbraio dell'anno successivo, sentito il consiglio d'amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

3. I minori guadagni si computano moltiplicando i chilogrammi interi ven-

duti in meno per il 40 per cento del valore medio di un chilogrammo di sigarette ricavato dalle vendite su base nazionale dell'anno precedente. Detto valore è arrotondato per difetto alle mille lire.

4. Per le rivendite istituite durante o dopo l'anno 1985 il quantitativo di vendite per l'anno 1985 di riferimento è calcolato dividendo per quattro la somma dei quantitativi venduti nell'anno 1985 dalle tre rivendite più vicine.

5. Analogamente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede a rideterminare i compensi ed i rimborsi riconosciuti ai gestori dei magazzini vendita in modo da eliminare le perdite derivanti dall'incremento del contrabbando. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede altresì a rideterminare il parametro per l'assegnazione del personale operaio, tenendo conto della pressoché invariata parcellizzazione del lavoro pur nella riduzione delle quantità distribuite.

** 1. 014.

Pioli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. I rivenditori operanti nei comuni danneggiati dal contrabbando dei tabacchi lavorati esteri e dalla concorrenza dei *duty-free* terrestri esistenti ai confini, possono sottrarre dal pagamento dell'IRPEF una somma pari al 40 per cento del mancato aggio percepito per effetto delle minori vendite effettuate nell'anno precedente rispetto all'anno 1985.

2. I comuni danneggiati di cui al comma 1 sono determinati annualmente con decreto del Ministro delle finanze, emanato entro il 28 febbraio dell'anno successivo, sentito il consiglio d'amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

3. I minori guadagni si computano moltiplicando i chilogrammi interi ven-

duti in meno per il 40 per cento del valore medio di un chilogrammo di sigarette ricavato dalle vendite su base nazionale dell'anno precedente. Detto valore è arrotondato per difetto alle mille lire.

4. Per le rivendite istituite durante o dopo l'anno 1985 il quantitativo di vendite per l'anno 1985 di riferimento è calcolato dividendo per quattro la somma dei quantitativi venduti nell'anno 1985 dalle tre rivendite più vicine.

5. Analogamente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede a rideterminare i compensi ed i rimborsi riconosciuti ai gestori dei magazzini vendita in modo da eliminare le perdite derivanti dall'incremento del contrabbando. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede altresì a rideterminare il parametro per l'assegnazione del personale operaio, tenendo conto della pressoché invariata parcellizzazione del lavoro pur nella riduzione delle quantità distribuite.

** 1. 015.

Iannuzzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Gli acquirenti di sigarette ed altri tabacchi lavorati esteri di contrabbando, verbalizzati al momento dell'acquisto, oltre alle sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, o da altre leggi speciali, sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissa di lire 100 mila. In deroga alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, ed alla legge 24 novembre 1981, n. 689, non è ammessa alcuna forma di pagamento in misura ridotta.

2. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 1 sono accertate e riscosse nei modi di cui all'articolo 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ufficio competente a ricevere il rapporto ed emanare l'ordinanza-ingiunzione di

riscossione è individuato negli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato.

3. I relativi proventi affluiscono per il 50 per cento ai capitoli di spesa del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e per il 50 per cento ai capitoli di spesa del bilancio della Guardia di finanza destinati al potenziamento dei mezzi di contrasto al contrabbando.

4. L'ispettorato compartimentale dispone inoltre la pubblicazione della sanzione comminata a spese del soggetto sanzionato, su uno o più giornali.

5. Nel caso in cui le violazioni previste al comma 1 avvengano all'interno di un ufficio pubblico da parte di pubblici dipendenti, la Guardia di finanza provvede a segnalare la verbalizzazione al responsabile dell'ufficio per l'adozione di idonei provvedimenti disciplinari. Qualora il responsabile dell'ufficio non dimostri entro novanta giorni di aver provveduto ad instaurare un provvedimento disciplinare è passibile della sanzione amministrativa prevista al comma 1.

* 1. 016.

Parigi, Pasetto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Gli acquirenti di sigarette ed altri tabacchi lavorati esteri di contrabbando, verbalizzati al momento dell'acquisto, oltre alle sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, o da altre leggi speciali, sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissa di lire 100 mila. In deroga alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, ed alla legge 24 novembre 1981, n. 689, non è ammessa alcuna forma di pagamento in misura ridotta.

2. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 1 sono accertate e riscosse nei modi di cui all'articolo 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ufficio competente a ricevere il rapporto ed emanare l'ordinanza-ingiunzione di riscossione è individuato negli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato.

3. I relativi proventi affluiscono per il 50 per cento ai capitoli di spesa del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e per il 50 per cento ai capitoli di spesa del bilancio della Guardia di finanza destinati al potenziamento dei mezzi di contrasto al contrabbando.

4. L'ispettorato compartimentale dispone inoltre la pubblicazione della sanzione comminata a spese del soggetto sanzionato, su uno o più giornali.

5. Nel caso in cui le violazioni previste al comma 1 avvengano all'interno di un ufficio pubblico da parte di pubblici dipendenti, la Guardia di finanza provvede a segnalare la verbalizzazione al responsabile dell'ufficio per l'adozione di idonei provvedimenti disciplinari. Qualora il responsabile dell'ufficio non dimostri entro novanta giorni di aver provveduto ad instaurare un provvedimento disciplinare è passibile della sanzione amministrativa prevista al comma 1.

* 1. 017.

Pioli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Gli acquirenti di sigarette ed altri tabacchi lavorati esteri di contrabbando, verbalizzati al momento dell'acquisto, oltre alle sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, o da altre leggi speciali, sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissa di lire 100 mila. In deroga alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, ed alla legge 24 novembre 1981, n. 689, non è ammessa alcuna forma di pagamento in misura ridotta.

2. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 1 sono accertate e riscosse nei

modi di cui all'articolo 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ufficio competente a ricevere il rapporto ed emanare l'ordinanza-ingiunzione di riscossione è individuato negli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato.

3. I relativi proventi affluiscono per il 50 per cento ai capitoli di spesa del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e per il 50 per cento ai capitoli di spesa del bilancio della Guardia di finanza destinati al potenziamento dei mezzi di contrasto al contrabbando.

4. L'ispettorato compartimentale dispone inoltre la pubblicazione della sanzione comminata a spese del soggetto sanzionato, su uno o più giornali.

5. Nel caso in cui le violazioni previste al comma 1 avvengano all'interno di un ufficio pubblico da parte di pubblici dipendenti, la Guardia di finanza provvede a segnalare la verbalizzazione al responsabile dell'ufficio per l'adozione di idonei provvedimenti disciplinari. Qualora il responsabile dell'ufficio non dimostri entro novanta giorni di aver provveduto ad instaurare un provvedimento disciplinare è passibile della sanzione amministrativa prevista al comma 1.

* 1. 018.

Iannuzzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Viene svolta annualmente una campagna informativa sul tema del contrabbando di tabacchi lavorati, con inserzioni su quotidiani, settimanali, radio e televisioni.

2. La campagna ha la finalità di far conoscere al pubblico:

a) il grave rischio igienico e sanitario connesso al consumo di sigarette di provenienza sconosciuta e di caratteristiche diverse da quelle ammesse;

b) il danno apportato allo Stato con l'esportazione illegale di valuta e con il minore gettito fiscale;

c) il danno apportato alla società civile attraverso il potenziamento della delinquenza organizzata e l'arruolamento di giovani nelle attività malavitose;

d) il danno economico per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, le altre aziende produttrici e gli operatori legali del settore, come i gestori dei magazzini vendita dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e i rivenditori autorizzati di generi di monopolio.

3. La campagna sarà finanziata con un ammontare di 36 miliardi di lire annui, sostenuti *pro-quota* da tutte le ditte produttrici operanti sul mercato.

4. I contenuti della campagna, il testo delle inserzioni, gli spot radiofonici e televisivi saranno approvati dal Ministro delle finanze sentite le competenti Commissioni della Camera e del Senato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei gestori di magazzino e dei rivenditori autorizzati di generi di monopolio.

** 1. 019.

Parigi, Pasetto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Viene svolta annualmente una campagna informativa sul tema del contrabbando di tabacchi lavorati, con inserzioni su quotidiani, settimanali, radio e televisioni.

2. La campagna ha la finalità di far conoscere al pubblico:

a) il grave rischio igienico e sanitario connesso al consumo di sigarette di provenienza sconosciuta e di caratteristiche diverse da quelle ammesse;

b) il danno apportato allo Stato con l'esportazione illegale di valuta e con il minore gettito fiscale;

c) il danno apportato alla società civile attraverso il potenziamento della delinquenza organizzata e l'arruolamento di giovani nelle attività malavitose;

d) il danno economico per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, le altre aziende produttrici e gli operatori legali del settore, come i gestori dei magazzini vendita dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e i rivenditori autorizzati di generi di monopolio.

3. La campagna sarà finanziata con un ammontare di 36 miliardi di lire annui, sostenuti *pro quota* da tutte le ditte produttrici operanti sul mercato.

4. I contenuti della campagna, il testo delle inserzioni, gli spot radiofonici e televisivi saranno approvati dal Ministro delle finanze sentite le competenti Commissioni della Camera e del Senato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei gestori di magazzino e dei rivenditori autorizzati di generi di monopolio.

** 1. 020.

Pioli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Viene svolta annualmente una campagna informativa sul tema del contrabbando di tabacchi lavorati, con inserzioni su quotidiani, settimanali, radio e televisioni.

2. La campagna ha la finalità di far conoscere al pubblico:

a) il grave rischio igienico e sanitario connesso al consumo di sigarette di provenienza sconosciuta e di caratteristiche diverse da quelle ammesse;

b) il danno apportato allo Stato con l'esportazione illegale di valuta e con il minore gettito fiscale;

c) il danno apportato alla società civile attraverso il potenziamento della delinquenza organizzata e l'arruolamento di giovani nelle attività malavitose;

d) il danno economico per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, le altre aziende produttrici e gli operatori legali del settore, come i gestori dei magazzini vendita dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e i rivenditori autorizzati di generi di monopolio.

3. La campagna sarà finanziata con un ammontare di 36 miliardi di lire annui, sostenuti *pro-quota* da tutte le ditte produttrici operanti sul mercato.

4. I contenuti della campagna, il testo delle inserzioni, gli spot radiofonici e televisivi saranno approvati dal Ministro delle finanze sentite le competenti Commissioni della Camera e del Senato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei gestori di magazzino e dei rivenditori autorizzati di generi di monopolio.

** 1. 021.

Iannuzzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. La facoltà di importare per uso personale, nei limiti di quantità e di valore consentiti dalla direttiva comunitaria 28 maggio 1969 (69/169/CEE), da paesi non aderenti alla CEE tabacchi lavorati, bevande alcoliche, profumi, caffè e the è limitata ai viaggiatori di età superiore ad anni 15 di nazionalità straniera o, se di nazionalità italiana, di ritorno da un'assenza durata almeno 24 ore.

2. I quantitativi consentiti, in applicazione dell'articolo 5 della citata direttiva, per i lavoratori addetti ai trasporti inter-

nazionali, per i lavoratori frontalieri e per i residenti nei comuni il cui territorio disti meno di 15 chilometri in linea d'aria da un valico di frontiera, sono ridotti come segue:

a) prodotti del tabacco: 40 sigarette oppure 20 sigaretti (sigari di peso massimo di 3 grammi); oppure 10 sigari, oppure 50 grammi di tabacco da fumo;

b) bevande alcoliche: bevande distillate e bevande alcoliche, di gradazione alcolica superiore a 22° 1 bottiglia da 0,50 litri; oppure, bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o alcole, di gradazione alcolica pari o inferiore a 22°, vini spumanti, vini liquorosi e vini tranquilli, in totale 1 litro;

c) profumi: 20 grammi e acqua di toletta 0,1 litri;

d) caffè 100 grammi, estratti ed essenze di caffè: 40 grammi;

e) the: 20 grammi o estratti ed essenze di the: 10 grammi.

* 1. 022.

Parigi, Pasetto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. La facoltà di importare per uso personale, nei limiti di quantità e di valore consentiti dalla direttiva comunitaria 28 maggio 1969 (69/169/CEE), da paesi non aderenti alla CEE tabacchi lavorati, bevande alcoliche, profumi, caffè e the è limitata ai viaggiatori di età superiore ad anni 15 di nazionalità straniera o, se di nazionalità italiana, di ritorno da un'assenza durata almeno 24 ore.

2. I quantitativi consentiti, in applicazione dell'articolo 5 della citata direttiva, per i lavoratori addetti ai trasporti internazionali, per i lavoratori frontalieri e per i residenti nei comuni il cui territorio disti meno di 15 chilometri in linea d'aria da un valico di frontiera, sono ridotti come segue:

a) prodotti del tabacco; 40 sigarette oppure 20 sigaretti (sigari di peso massimo di 3 grammi); oppure 10 sigari, oppure 50 grammi di tabacco da fumo;

b) bevande alcoliche: bevande distillate e bevande alcoliche, di gradazione alcolica superiore a 22° 1 bottiglia da 0,50 litri; oppure, bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o alcole, di gradazione alcolica pari o inferiore a 22°, vini spumanti, vini liquorosi e vini tranquilli, in totale 1 litro;

c) profumi: 20 grammi e acqua di toletta 0,1 litri;

d) caffè 100 grammi, estratti ed essenze di caffè: 40 grammi;

e) the: 20 grammi o estratti ed essenze di the: 10 grammi.

* 1. 023.

Pioli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. La facoltà di importare per uso personale, nei limiti di quantità e di valore consentiti dalla direttiva comunitaria 28 maggio 1969 (69/169/CEE), da paesi non aderenti alla CEE tabacchi lavorati, bevande alcoliche, profumi, caffè e the è limitata ai viaggiatori di età superiore ad anni 15 di nazionalità straniera o, se di nazionalità italiana, di ritorno da un'assenza durata almeno 24 ore.

2. I quantitativi consentiti, in applicazione dell'articolo 5 della citata direttiva, per i lavoratori addetti ai trasporti internazionali, per i lavoratori frontalieri e per i residenti nei comuni il cui territorio disti meno di 15 chilometri in linea d'aria

da un valico di frontiera, sono ridotti come segue:

a) prodotti del tabacco; 40 sigarette oppure 20 sigaretti (sigari di peso massimo di 3 grammi); oppure 10 sigari, oppure 50 grammi di tabacco da fumo;

b) bevande alcoliche: bevande distillate e bevande alcoliche, di gradazione alcolica superiore a 22° 1 bottiglia da 0,50 litri; oppure, bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o alcole, di gradazione alcolica pari o inferiore a 22°, vini spumanti, vini liquorosi e vini tranquilli, in totale 1 litro;

c) profumi: 20 grammi e acqua di toletta 0,1 litri;

d) caffè 100 grammi, estratti ed essenze di caffè: 40 grammi;

e) the: 20 grammi o estratti ed essenze di the: 10 grammi.

* 1. 024.

Iannuzzi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 26 novembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-6LG-37
Lire 500